



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 5228

Torino, 14/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2348, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13, TORINO. PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato il documento “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito – Specifica – Sito Codice Anagrafe 2348, Piazza della Repubblica 13, Torino” trasmesso agli Enti dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale in data 22 febbraio 2017 (ns. prot. 1706 del 28/02/17).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 19/11/2019 con la quale è stata concessa proroga al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città di Torino fino al 12/06/2020 per la presentazione del documento del Progetto Operativo di Bonifica.

Vista la nota ns. prot. 9358 del 30/11/2020 con la quale l'Ufficio bonifiche dell'Area Qualità del Territorio della Città di Torino, essendo scaduti i termini stabiliti con succitato Atto, ha richiesto al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città di Torino di trasmettere il Progetto Operativo di Bonifica ovvero di richiedere ulteriore proroga.

Visto che con nota prot. 15594 dell'1/12/2020 (ns. prot. 9453 del 2/12/2020) il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città di Torino ha comunicato di aver inoltrato richiesta di proroga per la presentazione del progetto operativo di bonifica all'Area Qualità del Territorio in data 26/10/2020, benché per disguidi tecnici tale richiesta non sia pervenuta all'Area Qualità del Territorio.

Vista la lettera prot. 3563 del 2/12/2020 (ns. prot. 9477 del 2/12/2020) con la quale il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città di Torino ha ritrasmesso la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi che, a partire dalla data del 2/12/2020, risulta estesa fino al 2/12/2021.

Ritenute valide le motivazioni addotte in riferimento al fatto che ad oggi la Città non ha ancora approvato il progetto definitivo dell'opera, la cui progettazione è tutt'ora in corso e che quindi non risulta possibile la definizione di dettaglio dell'intervento di bonifica. Pertanto risulta essere necessario prorogare i termini di presentazione del Progetto Operativo di bonifica.

Considerato che, a fronte di quanto emerso dai risultati del suddetto Piano di caratterizzazione, l'ulteriore proroga di 12 mesi per la presentazione del Progetto Operativo di bonifica, non risulta comportare aggravamento della situazione di contaminazione dell'area, trattandosi di contaminazioni storiche.

Tenuto conto che a seguito della sopra citata determinazione n. 273 del 19/11/2019, la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica sarebbe dovuta avvenire entro il 12/06/2020.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città di Torino fino al 2/12/2021 per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativo al sito "Codice Anagrafe 2348 - Piazza della Repubblica 13 – Torino";

2) di confermare le seguenti **prescrizioni**, come da determinazione dirigenziale n. 76 del 12/04/2017:

a) il Progetto Operativo di Bonifica dovrà prevedere, durante la fase esecutiva di rimozione del serbatoio interrato, integrazioni di indagine finalizzate ad escludere la presenza di contaminazione delle acque sotterranee;

b) che presso l'area in oggetto:

- non possa essere modificata la destinazione e le modalità d'uso dell'area, rispetto agli scenari previsti dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli) fatta salva una revisione della stessa;

- non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, vista anche la presenza di “..materiali derivanti dall’attività di demolizione contenenti cemento amianto e lane minerali”;

- che i sopra elencati vincoli e le limitazioni d’uso dell’area derivanti dal permanere di matrici ambientali inquinate e derivanti dalle condizioni assunte nell’elaborazione dell’Analisi di rischio, siano opportunamente registrati sugli strumenti urbanistici e che pertanto risultino dal certificato di destinazione pubblica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune;

- le indagini integrative per le acque sotterranee dovranno essere descritte e motivate in un documento tecnico da presentare, antecedentemente l’inizio dei lavori, all’autorità competente per le eventuali prescrizioni;

- gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle sorgenti secondarie di contaminazione (S4, S1/S2) dovranno essere condotti secondo i criteri tecnici evidenziati da ASL TO1 nel proprio parere prot. 15746 del 4/04/2017 (ns. prot. 3020 del 5/04/2017);

3) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Edilizia Abitativa e per il Sociale della Città di Torino e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali;

4) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudio Beltramino